

REGOLAMENTO (UE) N. 388/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2010

recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽²⁾, si applica in linea generale agli scambi commerciali.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti. Esso si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nel suo allegato I. I cani, i gatti e i furetti figurano nella parte A e nella parte B di detto allegato.

(2) Le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003 sono diverse a seconda che gli animali da compagnia siano trasferiti tra Stati membri o da paesi terzi a Stati membri. Le condizioni per i movimenti dai paesi terzi presentano inoltre un'ulteriore differenziazione a seconda che si tratti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, del suddetto regolamento o di paesi terzi elencati nella parte C del medesimo allegato.

(3) I paesi terzi che applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia norme almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 sono elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento in questione.

(4) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di

(5) Onde evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003, l'articolo 12 di detto regolamento stabilisce che gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, se in numero superiore a cinque, siano sottoposti ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.

(6) L'esperienza nell'applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 ha dimostrato che esiste un rischio elevato che movimenti commerciali di cani, gatti e furetti siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali quando tali animali sono introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro o da uno dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento in questione.

(7) Al fine di evitare tali pratiche e di garantire un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 998/2003 è opportuno stabilire le stesse norme quando i cani, i gatti e i furetti sono introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro o da uno dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento in questione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I requisiti e i controlli di cui all'articolo 12, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003 si applicano ai movimenti di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parti A e B, di detto regolamento quando il numero totale di animali introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro o da uno dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di detto regolamento è superiore a cinque.

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
